

Commissione Tributaria Regionale, Milano  
Sentenza n. 1704 del 12/4/2019

SENTENZA

-sull'appello n. 105/2019

-avverso la pronuncia sentenza n. 1949/2018 Sez.17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

contro:

D. proposto dall'appellante:

M. difeso da: xxxx

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' 2016 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n.2, D.Lgs. n. 546 del 1992

La xxx presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento di Euro 4.460,00 e ricorso n. di Euro 4.453,00 emessi entrambi per l'omesso versamento rispettivamente per gli anni 2016 e 2017 di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ed all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 inerente all'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'esposizione dei mezzi pubblicitari di seguito indicati come riportati sugli atti di accertamento impugnati: -n. insegna di esercizio di mq 9,5 "Zebra a puà" n. (...) insegna di esercizio di mq 20,0 "Zebra a puà + logo Z" n. (...) insegna di esercizio di mq 19,5 recante la scritta retroilluminata "Zebra a puà + logo Z" n. (...) insegna di esercizio di mq 70,5 "Zebra a puà" n. (...) decalcomanie di mq 1,0 cad. apposte su vetro riportanti le scritte "Spring collection + immagini".

Con i propri ricorsi la ricorrente lamentava la nullità degli avvisi di accertamento per i seguenti motivi:

1. (presunta) insufficienza motivazionale;
2. (presunta errata) distinzione tra messaggio pubblicitario e insegna di esercizio;
3. (presunta errata) superficie da considerare per l'applicazione dell'imposta.

Si costituiva la D. con proprie controdeduzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza n. 1949/18 depositata in data 08.05.2018 con la seguente motivazione: "... E' infondata l'eccezione relativa alle eccepitate carenze motivazionali degli atti opposti che, al contrario, contengono l'esposizione dei presupposti della pretesa e consentono di conoscere con precisione l'ammontare e la causale degli importi richiesti, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.

L'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente an e quantum debeatur.

Invero, tali elementi sostanziali si rilevano prima facie negli avvisi impugnati e precisamente: la quantità dei mezzi pubblicitari assoggettati ad imposta, la descrizione dei mezzi pubblicitari, la loro ubicazione, la superficie tassabile, la tariffa applicata, gli importi della imposta e delle sanzioni e interessi moratori applicati.

La ricorrente sostiene che i mezzi pubblicitari esposti presso il proprio esercizio siano da considerare esenti ex art. 17, comma 1 bis D.Lgs. n. 507 del 1993, in quanto "... Trattasi, nel caso di specie, di insegne che riportano la denominazione del punto vendita ("Zebra a puà) e il logo della stessa non riconducibili in alcun modo ad un messaggio pubblicitario rispetto agli articoli in commercio all'interno di detto punto vendita" e perché "... Sembra evidente che nel caso di specie, si debba parlare di "insegna di esercizio": la scritta "Zebra a puà" nonché il logo "Z" non possono essere considerati mezzi pubblicitari...".

I mezzi pubblicitari tassati riguardano in effetti quattro insegne di esercizio, per complessivi 59,50 mq e l'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati": essendo di gran lunga superata la soglia di esenzione predetta l'operato dell'Ufficio è quindi legittimo.

Per quanto attiene l'assoggettabilità all'imposta dei mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio, ossia le decalcomanie apposte sulle vetrine e riportanti le scritte "Spring collection" nonché immagini di modelle, non si ritiene possano rivestire carattere pubblicitario, non reclamizzando né il punto vendita, né promuovendo specifici articoli.

La ricorrente sostiene inoltre che le misurazioni "delle insegne effettuate in sede di accertamento non hanno rispettato l'effettivo principio che l'imposta deve essere commisurata soltanto in relazione all'effettivo spazio occupato da scritte e/o loghi".

Le dimensioni delle insegne di esercizio assoggettate ad imposta sono state calcolate -ex art. 7, co.1 D.Lgs. n. 507 del 1993, sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal "marchio Z" e dal nome della ditta "Zebra a puà", in quanto per dimensioni, forma, colore, ha le caratteristiche della componente pubblicitaria aggiuntiva.

I numerosi "pois" che circondano il "marchio Z" e il nome della ditta "Zebra a puà" rappresenta una componente pubblicitaria aggiuntiva, a completamento per colore e forma del nome della ditta e rappresentano quindi una "componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario" (Cassazione n. 7031 del 15.5.2002).

La decisione assorbe e supera tutte le domande svolte nel presente giudizio: le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione dichiara non dovute le imposte pubblicitarie indicate negli avvisi impugnati come "Spring collection+Immagini", respingendo per il resto i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 omnia."

Avverso tale sentenza la M. S.r.l. interponeva appello eccependo, i seguenti motivi:

1 (presunti) "Vizi di carenza motivazionale della sentenza n. 1949/2018";

2 (presunta) "irregolarità periodo di riferimento della sanzione .immotivata sanzione amministrativa per chiusura punto vendita.

nullità/illegittimità/annullabilità avviso di accertamento"

3 -(presunta) "Illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla statuizione per violazione dell'art. 7 L. n. 210 del 2000 difetto di motivazione"

4 -(presunta) "illegittimità della sentenza impugnata sulla superficie da considerare per l'applicazione dell'imposta riguardo l'insegna di esercizio: vizio di motivazione".

Il Comune di Sesto San Giovanni non si costituisce. Peraltro, non risulta che l'appellante abbia notificato allo stesso l'appello.

La D. con il presente atto si costituisce in giudizio, con proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto.

L'appello viene discusso in pubblica udienza.

### **MOTIVAZIONE**

Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione ex art. 36, c.2, n.4, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con il primo motivo l'appellante eccepisce vizi di carenza motivazionale della sentenza impugnata. Tale motivo viene esaminato congiuntamente al terzo motivo con il quale si eccepisce "Illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla statuizione per violazione dell'art. 7 L. n. 210 del 2000 difetto di motivazione".

I motivi sono infondati.

La sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione, avendo i giudici attentamente valutato tutti gli elementi oggetto di contenzioso, con richiami alla normativa di riferimento e comunque esponendo in modo preciso e circostanziato l'iter logico giuridico che ha portato il Collegio alle decisioni assunte.

Non può l'appellante porre come doglianza il fatto che l'avviso di accertamento non era motivato e che quindi i giudici di prime cure non abbiano affrontato tale tematica.

Al contrario, dalla semplice lettura della sentenza si evince che tale doglianza è stata correttamente valutata dai giudici che ne hanno considerato l'infondatezza.

Questa Commissione ritiene che gli avvisi in atti riportano correttamente le disposizioni normative violate, il soggetto passivo dell'imposta, il periodo d'imposta, l'oggetto dell'imposizione, la descrizione precisa dei mezzi pubblicitari, l'esatta ubicazione, la tariffa applicata, la superficie in mq.

Sono dettagliatamente indicati gli importi dovuti, la misura degli interessi, con l'indicazione della percentuale, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito agli atti notificati, il responsabile del procedimento.

Da quanto sopra, si evince con evidenza, che gli atti impugnati sono correttamente motivati secondo quanto previsto dalle norme, come da decisione dei giudici di prime cure.

In ogni caso l'appellante ha potuto dispiegare il diritto di la difesa senza alcuna limitazione o restrizione.

Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la presunta "irregolarità del periodo di riferimento della sanzione -immotivata sanzione amministrativa per chiusura punto vendita -nullità, illegittimità, annullabilità dell'avviso di accertamento".

Il motivo è infondato.

Nella specie, riguardo al caso in esame, per la pubblicità annuale, si applica l'art. 9, c. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993: l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento.

Pertanto, gli atti di accertamento per omesso pagamento dell'imposta di pubblicità annuale ai sensi dell'art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e ad all'art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 non possono che avere ex lege come periodo di riferimento l'anno solare dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce "l'illegittimità della sentenza impugnata sulla superficie da considerare per l'applicazione dell'imposta riguardo l'insegna di esercizio: vizio di motivazione".

Il motivo è infondato.

Questa Commissione si richiama al punto della sentenza sopra riportata. I Giudici di prime cure hanno deciso con osservazioni molto chiare e precise, affrontando la eccezione posta dal ricorrente già nel ricorso introduttivo, richiama l'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 507 del 1993 ove si stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Hanno correttamente ritenuto che, essendo superata di gran lunga la soglia di esenzione predetta l'operato dell'Ufficio è quindi legittimo.

La ricorrente sostiene che i mezzi pubblicitari, considerati assoggettabili ad imposta dalla sentenza appellata sono da considerare tutti esenti a norma dell'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507 del 1993 in quanto complessivamente inferiori al limite di esenzione di cinque metri quadrati.

Detta norma è stata oggetto di un ulteriore intervento normativo con l'art. 2 bis della L. 24 aprile 2002, n. 75 di conversione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 ove ha precisato: "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, primo comma, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1".

In particolare, il richiamato art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992 individua l'insegna di esercizio nella "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa".

Le insegne di esercizio esposte dalla ricorrente, pari a 59,50 mq complessivi, sono dunque assoggettabili all'imposta sulla pubblicità. In quanto di superficie complessiva superiore al limite di esenzione di cinque metri quadrati.

Le dimensioni delle insegne di esercizio assoggettate ad imposta, infatti, sono state calcolate correttamente sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal "marchio Z" e dal nome della ditta "Zebra a puà", in quanto per dimensioni, forma, colore, ha le caratteristiche della componente pubblicitaria aggiuntiva.

I numerosi "pois" retroilluminati che circondano il "marchio Z" e il nome della ditta "Zebra a puà" non sono del tutto neutri o addirittura hanno le caratteristiche "della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario".

In proposito, parte appellata correttamente richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 7031 del 15.5.2002, il cui principio è ribadito con Sez. 5 -, Ordinanza n. 8427 del 31/03/2017.

In definitiva, l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 22, definitivamente pronunciando, dichiara di respingere l'appello conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1949/18/17, depositata in data 8/5/2018, e per l'effetto, dichiara legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, ad eccezione delle imposte pubblicitarie indicate negli avvisi impugnati come "Spring collection + Immagini", non dovute come già deciso dalla sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere nei confronti di D. s.r.l. le spese del presente grado di giudizio liquidate in Euro 3.000,00. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2019.